REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Elisabetta Conte

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 13835/C del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 16.03.2026 proposto da

[OMISSIS] [Omissis] (C.F. *[OMISSIS]*), nata a *[Omissis]* (*[OMISSIS])* il *[omissis].[omissis].[omissis]* e residente in *[Omissis]*, in via *[Omissis]. [Omissis]* n. *[omissis]*, rappresentata dall'avv. Luca Putignano (C.F. P*TGLCU73R25D862T*) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, Via F. Caracciolo n. 21 (*pec: putignano.luca@ordavvle.legalmail.it*)

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il grande n. 21

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 24 settembre 2026 tenutasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Marida Amodio Mancino, l'avv. Luca Putignano per la ricorrente e l'avv. Roberto Annovazzi per INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. La ricorrente, titolare di prestazione SOCTPS dall'ottobre 2020, contesta la legittimità della richiesta di restituzione dell'indebito - pari ad euro 2.286,92 - disposta da INPS in quanto somma non cumulabile con altri redditi ai sensi dell'art. 1, comma 41, l. n. 335/1995. Nel ricorso la ricorrente eccepisce di aver regolarmente dichiarato i propri redditi sia per il 2022, con modello 730, sia per il 2023 (in quanto risultanti dal casellario centrale), compresi quelli di altra natura, pari ad euro 1.800. INPS doveva e poteva, pertanto, conoscere detti redditi, non potendosi contestare alcun dolo. Ritenendo il presunto indebito connesso al predetto reddito di 1.800 euro percepito nel 2022, la ricorrente ritiene tardivo il recupero di INPS, che avrebbe dovuto attivarsi entro il 31.12.2024 ai sensi dell'art. 13, l. n. 412/1992; inoltre, posto che i redditi 2023 risultano regolarmente dichiarati in quanto presenti nel casellario dei pensionari, l'errata erogazione della prestazione è interamente addebitabile a INPS, anche in considerazione del disposto dell'art. 15, D.L. n. 78/2010. Tanto considerato, ha chiesto di "*dichiarare illegittima ed annullare la comunicazione di indebito del 10.11.2025 e per l'effetto non dovuta dall'istante la somma di euro 2.286,92; condannare INPS, in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione delle somme trattenute, oltre interessi e/o rivalutazione di legge, con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario*".

II. Si è costituito INPS, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Istituto previdenziale ha rappresentato che i titolari di pensioni di reversibilità

sono obbligati ogni anno ad inviare il modello RED ove dichiarare tutti i redditi percepiti che influiscono sulla liquidazione del predetto trattamento, obbligo, questo, non ottemperato dalla ricorrente. Consultando il casellario ed i *data base* dell'Amministrazione finanziaria, INPS si è avveduta che, per l'anno 2023, il totale dei redditi pensionistici percepiti era di euro 38.559,17 lordi, a cui si aggiungevano 1.800 euro di redditi da locazione immobiliare. Applicando la tabella F art 41 L. 335/1995, escludendo la pensione SOCTPS, essendo il totale dei redditi di € 25.470, INPS ha quindi posto a recupero l'indebito di € 2.286,92 netto dal gennaio 2023 al dicembre 2023, indebito contestato con missiva del 10.11.2025. Avversando che la ricorrente, su cui grava l'onere della prova, non ha dimostrato il mancato superamento delle soglie di cui alla citata tabella F e richiamando alcuni orientamenti della giurisprudenza contabile, INPS ha affermato la piena legittimità del recupero, posto anche che essendo l'indebito riferito all'anno 2023 ed essendo stata presentata la dichiarazione reddituale in data 29.07.2024 – validata dall'Agenzia delle entrate in data 11.04.2025, essendo la notifica della richiesta di restituzione dell'indebito avvenuta in data 10.11.2025, questa sarebbe tempestiva.

III. All'udienza del 24.09.2026, l'Avv. Putignano, per la ricorrente ha rappresentato che i redditi da cui sarebbe scaturito l'avversato indebito sono relativi al 2022 e non al 2023, essendo quindi INPS decaduto dal diritto di ripeterli il 31.12.2024 e contestando, inoltre che, nel 2023, il recupero sarebbe parimenti illegittimo poiché la decurtazione non sarebbe rispettosa di quanto disposto dalla Corte costituzionale con la

sentenza n. 162/2022. L'avv. Annovazzi, per INPS, nel ribadire la piena tempestività dell'azione di recupero, si è riportato agli atti.

Considerato in

DIRITTO

I. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

II. Il giudizio attiene alla ripetibilità di un indebito pensionistico scaturito dal superamento dei limiti di reddito indicati dall'art. 1, c. 41, l. n. 335/1995. La previsione di precisi limiti alla cumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi del beneficiario implica, come chiarito dalle Sezioni riunite di questa Corte con la sentenza n. 4/QM/2008, che le liquidazioni dei trattamenti pensionistici ai superstiti abbiano carattere provvisorio fino allo scadere dei termini per la contestazione dell'indebito per superamento dei limiti di cumulabilità e che ad esse "*… va applicata, con ogni connessa conseguenza, la normativa di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1985, n. 428 e all'art. 5 del d.P.R. 8 luglio 1986, n. 429*". Tali disposizioni prevedono che la revisione dei pagamenti mediante procedure automatizzate deve essere effettuata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni (art. 9, c. 1, l. n. 428/1995) e che resta comunque impregiudicata l'azione dell'amministrazione per il recupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte (art. 5, c. 4, d.P.R. n. 429/1986). Con riferimento alle ipotesi in cui l'amministrazione proceda a mezzo di controlli automatizzati, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che "*i termini annuali sono due: il primo decorre dalla conoscenza dei dati, per le attività di vero e proprio controllo e un secondo, decorrente dallo scadere del*

primo, per l'attività di recupero dell'attuale indebito" (Sez. I app., n. 156/2022, n. 127 e 183/2023).

Posto che, come chiarito dalla citata pronuncia n. 4/QM/2008, l'acquisizione del dato reddituale costituisce condizione per l'avvio della giusta lavorazione della partita pensionistica, l'azione di recupero dell'Ente previdenziale è bifasica: la prima fase attiene, infatti, all'acquisizione del dato reddituale e alla verifica del suo impatto sul diritto e sulla misura del trattamento, mentre la seconda riguarda la revisione del pagamento alla luce delle rilevate variazioni reddituali. Riguardo ai termini entro cui queste fasi devono essere compiute "*l'Istituto previdenziale dispone di un anno di tempo per l'acquisizione, la gestione e l'elaborazione dei dati reddituali e di un ulteriore anno per procedere alla revisione dei pagamenti e, dunque, alla contestazione dell'indebito*" (sez. I app. n. 183/2023). Conseguentemente, come evidenziato dalle Sezioni Riunite sopra richiamate, avendo l'Amministrazione un lasso temporale annuale per concludere la revisione delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate, "*nessun affidamento può essere riposto dal beneficiario nel corso di detto arco temporale annuale nella stabilizzazione e nella giustezza del trattamento percepito (proprio in quanto provvisorio e in via di revisione, sulla base dei dati prodotti), né può al riguardo rilevare l'eventuale elemento soggettivo della buona fede, in quanto il recupero di eventuali indebiti maturati entro il termine annuale di che trattasi trova causa e legittimazione nella stessa ratio del dettato normativo*". Tuttavia, la richiamata pronuncia della Sez. I appello di questa Corte n. 183/2023, ha, altresì, evidenziato che "*La formazione del legittimo affidamento in capo*

al beneficiario esige tuttavia, che il pensionato assolva agli obblighi di informazione, funzionali allo svolgimento, senza ritardo, delle procedure di verifica dell'entità dei trattamenti. (…) Invero, l'attivazione da parte dell'Istituto previdenziale di reti informative, costantemente alimentate da acquisizioni per via telematica di dati e notizie riguardanti i fruitori di provvidenze collegate ai redditi del beneficiario ovvero a particolari condizioni di soggetti appartenenti a specifiche categorie protette, non elide né tampoco assorbe gli obblighi di comunicazione previsti da ineludibili disposizioni normative, di tal ché il concetto di "dato già in possesso della pubblica amministrazione" non può prescindere dalla necessità di collaborazione attiva con l'Inps del beneficiario del trattamento ai superstiti". Nel caso ivi trattato, la Sez. I appello ha ritenuto legittimo il recupero effettuato dall'INPS dell'indebito derivante dal superamento dei limiti normativi di cui all'art. 1, c. 41, l. n. 335/1995 nei confronti di un percipiente, che aveva effettuato solo la dichiarazione 730 ma non trasmesso il modello RED, intervenuto in data 16 aprile 2018 e riguardante redditi relativi al periodo gennaio 2016-maggio 2018, posto che "*il primo termine annuale per lo svolgimento delle attività di verifica poteva decorre solo dalla data di presentazione del modello 730/2017 (o del modello Unico 2017), mentre il successivo termine annuale per l'attività di recupero dell'indebito, poteva decorrere solo dalla scadenza del primo e, quindi compiersi entro il 31.12.2018*".

II. Orbene, facendo applicazione di quanto fin qui riportato, appare chiaro che il recupero effettuato dall'INPS nel caso di specie è sia legittimo che tempestivo. Come evidenziato, infatti, la possibilità per INPS di reperire dati che sono oggetto di uno specifico obbligo di

comunicazione da parte dell'interessato, non fa venire meno il predetto obbligo, né è configurabile un legittimo affidamento circa la spettanza delle somme liquidate nel periodo in cui l'Istituto dispone del potere di effettuare i dovuti controlli e, se del caso, procedere al recupero delle somme indebitamente percepite. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti non emerge che la sig.ra *[Omissis]* abbia comunicato ad INPS i redditi poi contestati, essendosi limitata alla presentazione del modello 730 ed emerge, altresì, che il provvedimento avversato è del 10 novembre 2025 e si riferisce a redditi percepiti nel corso dell'esercizio 2023 (nella predetta comunicazione è espressamente riportato che "*risulta che dal 01 GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2023 ha ricevuto somme non dovute per l'importo complessivo di 2.286,92*"). Considerando che la dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2023 – depositata in atti e da cui emerge l'ulteriore reddito contestato oltre a quello derivante dal trattamento pensionistico – poteva essere presentata nel 2024 (ed in effetti, lo è stata), in conformità agli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, alla data del 10 novembre 2025 INPS poteva procedere al recupero degli indebiti percepiti con riferimento all'annualità 2023, risultando quindi il recupero tempestivo.

II. 1 Quanto, infine, all'argomentazione avanzata nel corso dell'udienza pubblica dall'avv. Putignano circa il mancato rispetto del disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 162/2022, si osserva che con detto pronunciamento la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost., il combinato disposto del

terzo e quarto periodo del predetto art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 e della connessa tabella f), nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti ed i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevedeva che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi. Il Giudice delle leggi, in particolare, ha osservato che nell'ipotesi in cui l'abbattimento disposto ai sensi della tabella f) comporti la perdita dell'intero reddito aggiuntivo e l'erosione del trattamento di reversibilità, si determinerebbe un effetto sfavorevole del tutto irragionevole. Ciò in quanto, in questo caso, "*il legame familiare che univa il de cuius al titolare del trattamento di reversibilità, anziché favorire quest'ultimo – mediante il riconoscimento di una posta aggiuntiva rispetto ai redditi che egli produca – finisce infatti paradossalmente per nuocergli, sottraendogli non solo l'ammontare corrispondente alla totalità dei redditi aggiuntivi prodotti, ma anche una parte dello stesso trattamento di reversibilità*.". Nel caso di specie, posto che il reddito della ricorrente al netto della pensione di reversibilità, dalla documentazione in atti risulta pari ad euro 25.470,14, il principio affermato nella predetta sentenza appare rispettato (sull'applicazione dello stesso, v. Sez. App. I, sent. n. 293/2023; Sez. Sicilia, sent. n. 144/2026 e 371/2024; Sez. Lazio sent. n. 458/2025).

III. Conclusivamente, per i motivi sopra illustrati, il ricorso deve essere respinto. Assorbita ogni altra questione.

IV. La complessità della materia trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, in composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni, rigetta il ricorso nei termini di cui in motivazione. Spese di lite compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 24 settembre 2026.

Il Giudice

Elisabetta Conte

(f.to digitalmente)

DECRETO

Il giudice, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE) n. 2016/679 e all'articolo 2-*septies* del D.lgs n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento dei dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.

Il Giudice

Elisabetta Conte

(*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria il 29 settembre 2026.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.sa Elena Errico

(*f.to digitalmente*)